

CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO

di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata nel presente atto nella persona del Dott. Roberto Ottaviani nato a Foligno (PG) il 23/04/1959, C.F. TTVRRT59D23D653Z, il quale interviene e stipula non in proprio, ma in nome, vece e conto della Regione Lazio – C.F. 80143490581, avente sede legale in Roma Via Cristoforo Colombo, 212, 00147, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" giusta D.G.R. n. 414/2016;

E

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

di seguito per brevità, denominata "Città metropolitana", rappresentata nel presente atto nella persona del Dott. Matteo Manunta nato a Civitavecchia (RM) il 10/02/1993 C.F. MNNMTT93B10C773Z, il quale interviene e stipula non in proprio conto, ma in nome, vece e conto della Città metropolitana di Roma Capitale – C.F. 80034390585, avente sede legale in Roma, "Palazzo Valentini", Via IV Novembre, 119/a , 00187, nella sua qualità di Consigliere Delegato all'Ambiente e Polizia Locale, giusto Decreto della Sindaca della Città metropolitana di Roma Capitale n. 26 del 19/06/2017;

(di seguito, denominate PARTI)

PREMESSO CHE:

- l'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, ad oggetto: "*Legge di stabilità regionale 2016*", prevede che: "*Le funzioni non fondamentali in materia di, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca,, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione*";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23.02.2016, ad oggetto: "*Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 "legge di stabilità regionale 2016" - attuazione disposizioni di cui all'art.7, comma 8*", pubblicata sul B.U.R.L. il giorno 03 marzo 2016, ha definito le strutture della Giunta regionale subentranti;
- ai sensi dell'art. 7, comma 10, della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015, la "*...Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Fino alla data di subentro, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi del presente articolo continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e dell'articolo 7, comma 2, del d.p.c.m. 26 settembre 2014..*";
- in relazione al percorso di riforma di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56 e ss. mm. ii. la Regione Lazio ha individuato in esito agli atti su indicati, nella Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale n. 17 del 31.12.2015;
- ai sensi dell'art. 7, comma 10, della detta L.R. n. 17/2015, la Regione subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi alla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8;

- l'art. 1, comma 770, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che *“all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Qualora le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato”;*
- la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17 *“legge di stabilità regionale 2016”*, che all'art. 7 detta alcune disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n° 56 e della legge 23 dicembre 2014 n° 190 ed in particolare il comma 9, del predetto articolo 7 che stabilisce che *“il personale della polizia provinciale in soprannumero e collocato in mobilità ed inserito nel portale “Mobilità.gov”, di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, è riallocato nelle province e nella Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle funzioni di polizia connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino con il presente articolo, in attuazione del capo 2, primo punto, dell'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse stanziare dal comma 14”;*
- l'Accordo sancito nella Conferenza unificata del 5 novembre 2015, secondo il quale *“Le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni, possono:*
 - § *riallocare il personale nelle Città metropolitane e nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese: solo in questo caso eccezionale, consentito da una norma di legge, il personale di polizia amministrativa locale resta nella dotazione organica con le stesse qualifiche ma è posto fuori dal limite di spesa del 50/70% della dotazione organica in quanto non è destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali;*
 - § *trasferire il personale di polizia nei ruoli regionali insieme alle funzioni (ed in questo caso tale personale non potrà più avere le qualifiche di polizia locale).*
- I corpi di polizia provinciale, istituzioni di polizia locale afferenti alle singole province, hanno tradizionalmente esercitato, nell'ambito del territorio su cui insistono, funzioni prioritarie di vigilanza ittico-venatoria ai sensi degli art. 43 commi 1 e 2 della legge regionale 17/1995 (*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*), art. 37 comma 1 della legge 157/1992 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*), art. 42 comma 1 della legge regionale 87/1990 (*Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio*), anche in forza dei poteri attribuiti dall'art 5 della legge 65/1986 (*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*): funzioni riallocate assieme al relativo personale soprannumerario dal comma 9 dell'art 7 della legge regionale 17/2015;
- La medesima legislazione regionale e nazionale ha attribuito in via esclusiva ai dipendenti inseriti nei corpi di polizia provinciale ulteriori compiti operativi gestionali aggiuntivi rispetto alla vigilanza ittico-venatoria in materia di: controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle colture agricole, al patrimonio zootecnico, e più in generale alla zoonosi, art. 35 comma 2, della legge regionale 17/1995 e art. 19 della legge 157/1992); attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sui richiami vivi (art. 19 comma 10 e art. 24 comma 6 della legge regionale 17/1995);

VISTI

- il documento dell'UPI del 18 settembre 2015, ad oggetto: "... E' evidente che la scelta di mantenere servizi di polizia provinciale nelle Province/Città metropolitana deve tener conto dei provvedimenti di riordino delle funzioni provinciali definiti dalla legislazione regionale ove questi stabiliscano il trasferimento di funzioni (come quelle in materia ambientale o di caccia e pesca) che comprendono compiti di polizia amministrativa locale...";
- il disegno di legge, ad oggetto: "*Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni, a Roma Capitale e alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle comunità montane*", come proposta di legge n. 317 del 29.02.2016, ora in discussione al Consiglio regionale, non prevede alcuna innovazione, in materia di vigilanza ittica e venatoria su materie attinenti funzioni non fondamentali;

VISTO

- l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 125/2015, a norma del quale: "*Gli enti di area vasta e le città metropolitane individuano il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali...*";
- che negli incontri tenutesi presso la Direzione Regionale Bilancio si è convenuto che le Province ora Enti di Area Vasta e Città Metropolitana continuano ad incassare per conto della Regione le tasse di concessioni regionali e che dal 3 marzo u.s. saranno riversate nelle casse della Regione;

DATO ATTO

- pertanto, della necessità di utilizzare l'istituto della convenzione, previsto dalla legislazione e, in particolare, dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 17 del 31.12.2015, che rappresenta un valido ed indispensabile strumento per lo svolgimento dell'attività inerente alle funzioni di competenza regionale, e che consente una maggiore e migliore razionalizzazione del lavoro e garantisce il regolare esercizio da parte delle province e della Città metropolitana delle attività di vigilanza e controllo anche su dette funzioni, in particolare per disciplinare le attività che la polizia provinciale è chiamata ad effettuare in aggiunta ai compiti istituzionalmente assegnati, riguardanti le funzioni non fondamentali riallocate all'interno delle Direzioni regionali;

RITENUTO

- indispensabile continuare ad assicurare, su base convenzionale, le attività di controllo oggi svolte dalla polizia provinciale, in materia di agricoltura, caccia e pesca;

VISTI

- Lo Statuto della Regione Lazio
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'articolo 15, che prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare l'art. 23-bis. Comma 7, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato Decreto legislativo, possano disporre, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'Amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "*Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali*" convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale all'art. 5, comma 3, dispone che le leggi regionali riallocano le funzioni di Polizia Amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei

processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 89, della legge 7 aprile 2014 n. 56;

VISTI, SULLE FUNZIONI DI VIGILANZA VENATORIA E ITTICA, IN GENERALE:

- artt. 4, 19, 27, 28 della Legge n. 157 del 11 febbraio 1992, recante: "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";
- art. 30 e ss. del R.D. 8 ottobre 1931, n.1604 (*Pesca nelle acque interne*);
- art. 22, comma 4, del d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*);

VISTI, NELLO SPECIFICO, IN ORDINE ALLA VIGILANZA SU MATERIE DELEGATE DALLA REGIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA PRECEDENTE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014 N. 56:

- art. 17 della L.R. n. 82 del 16.12.1988, recante: "*Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio*";
- art. 42 della L.R. n. 87 del 07.12.1990, ad oggetto: "*Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio*";
- artt. 13, 43, 34, 35, 43, 45 della L.R. n. 17 del 02.05.1995, ad oggetto: "*Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio*";
- art. 15 della L.R. n. 32 del 05.08.1998, recante: "*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco*";
- art. 8 della L.R. n. 29 del 30 marzo 1987, recante: "*Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore*";

RICHIAMATE, TRA LE ALTRE:

- L.R. n. 4 del 16.03.2015 recante: "*Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale*";
- la DGR n. 5294 del 13.10.1998 (*Disciplina e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura*);
- la DGR n. 6091 del 29.12.1999 (*Disciplina del funzionamento delle aziende faunistiche - venatorie e delle aziende agriturismo - venatorie*);

DATO ATTO CHE:

le Parti ritengono prioritario procedere a garantire la continuità dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo in campo agricolo, ittico e venatorio sul territorio, attraverso specifica convenzione che consenta l'impiego, a tal fine, della polizia provinciale;

Tutto ciò visto, premesso e considerato, che costituisce parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Lazio e la Città metropolitana si impegnano a garantire lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca riassegnate alla Regione ai sensi della L.R. 17/2015 e secondo quanto previsto dalla presente convenzione, comprese le attività operative gestionali non afferenti esclusivamente la vigilanza ittico-venatoria, attraverso la predisposizione dei programmi operativi di cui al successivo art. 3 .

Art. 2

(Attività di vigilanza incentivata)

1. La Città metropolitana assicura, secondo le priorità e con le modalità di cui al successivo art. 3, lo svolgimento, tramite la polizia provinciale, dei seguenti compiti di vigilanza nelle materie riallocate nelle strutture regionali dalla L.R. 17/2015:
 - a. vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;
 - b. attività di controllo sugli allevamenti di fauna selvatica e sui richiami vivi (art. 19 comma 10 e art. 24 comma 6 della legge regionale 17/1995);
 - c. coordinamento operativo delle guardie venatorie volontarie e coordinamento della vigilanza ittica volontaria;
 - d. supporto operativo per l'attuazione dei piani di abbattimento (art. 35 della legge regionale 17/1995) mediante diretto intervento oltre che di coordinamento/controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni di norma (L.R. 4/2015), nonché dei piani di abbattimenti in deroga (art. 35 Bis della legge regionale 17/1995);
 - e. controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 17 della L.R. n. 82 del 16.12.1988, recante: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio";
 - f. controllo inerente la vigilanza di cui all'art. 15 della L.R. n. 32 del 05.08.1998, recante: "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".

Art. 3

(Programma operativo)

1. Le attività di cui all'art. 2 precedente si svolgono sulla base di un programma operativo annuale, stabilito d'intesa tra il Direttore regionale competente ed il Comandante della Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale autorizzato dal Sindaco metropolitano, sulla base delle esigenze regionali ed in relazione alle unità disponibili sul territorio. Il programma operativo annuale è approvato con determinazione del Direttore regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
2. Il programma operativo annuale, oltre che alla definizione delle attività da svolgersi ai sensi dell'art. 2, deve prevedere che:
 - a. Il Direttore regionale ed il Comandante della Polizia locale della Città Metropolitana di Roma Capitale possano concordare determinati periodi o ambiti territoriali in cui effettuare specifiche attività;
 - b. Il Direttore regionale possa richiedere alla Città metropolitana l'intervento della polizia locale per lo svolgimento di specifici servizi o attività;
 - c. Per gli anni successivi, il programma dovrà dare conto degli esiti del monitoraggio dell'anno precedente e definire eventuali interventi correttivi.

Art. 4

(Durata)

1. La presente convenzione è efficace dalla data della sottoscrizione ed ha validità biennale a partire dal biennio 2016/2017, salvo proroga, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2017.

Art. 5

(Modifiche)

1. La presente convenzione può essere integrata o modificata a seguito di eventuali interventi legislativi regionali o per espressa volontà dei contraenti.

Art. 6

(Rapporti tra le parti)

1. Le parti si impegnano, secondo il criterio della leale collaborazione, al pieno rispetto della presente convenzione.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale si impegna a garantire le attività di vigilanza nel rispetto del programma operativo di cui all'art. 3;
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente convenzione trovano copertura nell'ambito della DGR 414/2016.
4. Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione della stessa è competente il Foro di Roma.

Regione Lazio
(Dott. Roberto Ottaviani)

Città metropolitana di Roma Capitale
(Dott. Matteo Manunta)

Riproduzione dell'originale firmato digitalmente